

# TI\_GERICHTE 52.2017.331 vom 16. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.331](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.331)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.331 du 16 mai 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.331 del 16 maggio 2017

## Regeste

Ordine di demolizione opere fuori della zona edificabile

## Erwägungen

### E. 21

consid. 6.4; STF 1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1, 1P.336/2003 del 23 luglio 2003 consid. 2.1, 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.2; STA 52.2013.264 del 4 febbraio 2015). 3.2. Nel caso concreto, l'ordine di demolizione resiste alle critiche del ricorrente. Allo stesso non osta il lungo tempo trascorso, posto che non risulta che le opere in questione ( accessori B e C ) siano state erette oltre 30 anni fa. Non vi si oppone neppure il principio dell'affidamento, dato che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente avesse motivo di credere in buona fede di essere autorizzato a realizzarle. La demolizione non è d'altronde impossibile. Non è nemmeno sproporzionata. Le opere realizzate non sono in effetti irrilevanti. Per dimensioni (corpo B: mq 14.00; corpo C: mq 20.00) e conformazione sono tutt'altro che trascurabili. L'interesse pubblico ad eliminarle prevale dunque chiaramente sull'interesse privato dell'insorgente a conservarle per ragioni economiche o di comodità. Contrariamente a quanto preteso, una sanzione pecuniaria non entra in linea di considerazione, posto che non si concilia con la forza derogatoria del diritto federale, che regola in maniera esaustiva gli interventi edilizi fuori dal perimetro edificabile. Tutto sommato, non sussistono quindi valide ragioni per prescindere dal ripristino di una situazione conforme al diritto. 4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. 4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Allo stesso va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso a titolo di presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: , ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.